

# REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO PUBBLICO DI TRASPORTO PERSONE MEDIANTE AUTOVETTURE DA PIAZZA – TAXI – CON ANNESSA PARTE SPECIALE DEDICATA ALLE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA – TAXI.

## TITOLO I

### NORME GENERALI

Il presente Regolamento è predisposto ai sensi dell'art.5 della legge 15.01.1992, n.21 "Legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi pubblici non di linea", nonché secondo le norme contenute nella legge regionale 15.04.1995, n.20 "Norme per il trasporto di persone mediante servizio taxi e servizio di noleggio con conducente".

L'oggetto e lo scopo di questo Regolamento è disciplinare, in ottemperanza alle norme statali e regionali di settore, il servizio taxi espletato del comune di Cardano al Campo ed inserito nel sistema aeroportuale lombardo, così come definito dal decreto legislativo 19.11.1997, n.422 "Conferimento alle regioni e agli enti locali di funzioni e compiti in materia di trasporto pubblico locale a norma dell'art.4, comma quarto, della legge 15.03.1997, n.59" e dal Decreto n.66253 del 31.07.1998 del Presidente della Giunta Regionale della Lombardia.

#### Art.1

#### **Definizione del servizio taxi**

Il servizio taxi, disciplinato dalle norme del presente regolamento, è il servizio che, mediante offerta ad un'utenza indifferenziata, viene esercitato con autovettura da piazza ed ha lo scopo di soddisfare le esigenze di trasporto individuale o di piccoli gruppi di persone e del relativo bagaglio a mano.

Il servizio taxi svolge una funzione complementare ed integrativa, rispetto ai trasporti pubblici di linea, così come sono definiti dalla normativa in vigore.

Per particolari finalità d'interesse sociale, l'Autorità comunale potrà consentire che chi esercisce il servizio taxi, nel turno assegnato, svolga determinati servizi speciali.

#### Art.2

#### **Uso collettivo del taxi**

Costituisce uso collettivo del taxi, il servizio offerto contemporaneamente a più utenti, accomunati dallo stesso punto d'origine e con medesima città di destinazione.

L'uso collettivo del taxi si attiva a fronte di una richiesta avanzata da almeno tre utenti.

La tariffa del servizio per l'uso collettivo è determinata frazionando la tariffa ordinaria in tre parti uguali con l'aggiunta di una maggiorazione del 20%. Tale tariffa viene applicata per ogni singolo passeggero. La tariffa deve essere visualizzata direttamente a tassametro per la lettura immediata da parte dell'utente. A destinazione raggiunta, ogni utente è tenuto a corrispondere la cifra indicata a tassametro, che costituisce, in ogni caso, importo onnicomprensivo del servizio ottenuto.

Ciascun utente ha diritto, su richiesta, al rilascio della ricevuta con l'indicazione della cifra, del percorso, del numero civico del taxi e della data della corsa.

### Art.3

#### **Numero, tipo e caratteristiche delle autovetture da piazza**

Il numero delle autovetture destinate al servizio pubblico da piazza è determinato con deliberazione del Consiglio comunale. Alla data d'approvazione del presente regolamento, le licenze in esercizio ammontano a tre (3) unità.

Nello stabilire eventuali variazioni al numero delle licenze in esercizio, l'Autorità comunale dovrà tenere conto delle specifiche determinazioni adottate al riguardo da parte del competente Organo provinciale, in merito alla programmazione dei servizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art.7 della legge regione Lombardia n.20/95 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Il tipo e le caratteristiche delle autovetture in servizio pubblico da piazza sono determinate nel regolamento speciale in appendice.

### Art.4

#### **Commissione Tecnico Consultiva comunale integrata per il servizio taxi e noleggio con conducente**

Presso il settore Polizia Municipale – U.O. Polizia Amministrativa - è costituita la Commissione Tecnico-Consultiva con l'incarico di formulare pareri su tutte le materie che riguardano il funzionamento del servizio, l'applicazione del presente regolamento, l'adozione di provvedimenti sia di carattere generale sia particolare attinenti al servizio taxi ed il servizio di noleggio con conducente. Espleta, altresì, le funzioni di Commissione Giudicatrice dei concorsi per l'assegnazione di licenze per il servizio taxi e le autorizzazioni eventuali per il noleggio con conducente.

La Commissione è composta da:

- Funzionario Capo Settore Polizia Municipale che la presiede, o suo delegato;
- Due (2) Rappresentanti di categoria indicati dagli operatori taxi e noleggio locali;
- Un (1) Rappresentante delle Associazioni utenti;

La Commissione potrà essere integrata, ogni volta ne ricorra la necessità, dal Funzionario Responsabile del Settore Gestione del territorio, o suo delegato.

Avrà funzioni di segretario l'addetta all'Unità Operativa Polizia Amministrativa comunale.

I componenti della Commissione sono nominati con deliberazione della Giunta comunale. Per ciascuno dei componenti esterni all'Amministrazione viene contemporaneamente nominato un supplente che può partecipare all'attività della Commissione in assenza del titolare.

Il componente della Commissione che, senza giustificato motivo, risulti assente per tre sedute consecutive, decade automaticamente dall'incarico e spetta all'associazione o agli operatori che l'hanno nominato, provvedere a fornire un altro rappresentante per la sostituzione.

La Commissione è validamente costituita con la presenza della metà più uno dei suoi componenti.

I pareri, non vincolanti per l'Amministrazione, sono espressi a maggioranza dei componenti presenti alle sedute.

La Commissione dura in carica quanto il Consiglio comunale e resta in carica fino alla nomina della successiva.

### Art.5

#### **Controllo sul servizio**

Il controllo sul servizio taxi è esercitato dagli Organi di Polizia Municipale e dai Funzionari di settore, fatte salve le previsioni di cui all'art.8, comma secondo, lettera i), della legge Regione Lombardia n.20/95 e dalle norme regionali in materia di servizio taxi aeroportuale.

Art.6  
**Licenze di esercizio**

L'esercizio del servizio taxi è subordinato a licenza comunale. Per ogni autoveicolo è necessaria una licenza di esercizio. Le licenze comunali di esercizio per il servizio di taxi hanno validità temporale illimitata, salvo i casi di cessazione anticipata previsti dalle norme del presente regolamento. Non è ammesso in capo a un medesimo soggetto il cumulo di più licenze per l'esercizio del servizio taxi.

**TITOLO II**

**MODALITA' D'ESERCIZIO**

Art.7  
**Condizioni per l'esercizio del servizio taxi**

Per l'esercizio del servizio taxi, il titolare deve dimostrare di essere proprietario dell'autovettura ovvero averne la disponibilità in leasing.

Art.8  
**Rilascio licenze di esercizio per il servizio taxi**

Il comune rilascia le licenze di esercizio in numero di una per persona, sulla base dei risultati di concorsi appositamente banditi con provvedimento del Funzionario Responsabile del Settore Polizia Municipale, fatte salve le disposizioni di cui agli artt.10 e seguenti del presente regolamento.

Art.9  
**Requisiti per l'assegnazione delle licenze di esercizio taxi**

Le licenze sono assegnate, mediante concorso, ai singoli soggetti in possesso dei seguenti requisiti, alla data di scadenza del termine per la presentazione delle domande di partecipazione al concorso:

- a) Età non superiore ai 55 anni;
- b) Cittadinanza italiana ovvero di un altro Stato dell'Unione Europea, nel qual caso l'interessato dovrà dimostrare di possedere un'adeguata conoscenza della lingua italiana;
- c) Non aver riportato condanne definitive a pene detentive complessivamente superiori ai due anni per delitti non colposi, fatti salvi gli effetti di amnistie o riabilitazioni;
- d) Essere iscritto nel ruolo dei conducenti di cui all'art.6 della legge 15.01.1992, n.21, istituito presso la Camera di Commercio di Varese.

Art.10  
**Condizioni per la trasferibilità della licenza di esercizio taxi**

La licenza di esercizio taxi può essere trasferita, su richiesta del titolare, ad altro soggetto, dallo stesso designato, quando il titolare si trovi in una delle seguenti condizioni:

1. Sia titolare della licenza da almeno cinque (5) anni;
2. Abbia raggiunto il sessantesimo anno di età;
3. Sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio o per revoca definitiva della patente di guida e/o del certificato di abilitazione professionale per la guida del taxi;

Il soggetto designato può acquisire la titolarità della licenza alle seguenti condizioni:

1. Possesso dei requisiti di cui all'art.9;
2. Non essere stato, nel quinquennio precedente, titolare di licenza di esercizio taxi ovvero di autorizzazione per il servizio di autonoleggio da rimessa con conducente a mezzo autovettura.

#### Art.11

#### **Rinnovazione della licenza a causa di morte**

In caso di morte del titolare, gli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto devono darne immediata comunicazione al settore Polizia Municipale – U.O. Polizia Amministrativa.

La licenza di esercizio taxi può essere trasferita ad uno degli eredi appartenenti al nucleo familiare del defunto, purché risulti in possesso dei requisiti prescritti e gli eredi ne facciano richiesta entro il termine massimo di due anni (2) dalla data del decesso, ovvero, possono, entro lo stesso termine, chiederne il trasferimento ad altra persona idonea al servizio.

Nell'ipotesi che, alla morte del titolare, vi siano minori tra gli eredi, ogni determinazione relativa alla disponibilità della licenza dovrà uniformarsi alle decisioni del Giudice tutelare.

Qualora l'erede minore, al raggiungimento della maggiore età, manifesti l'intenzione di acquisire la titolarità della licenza, il termine massimo di due anni di cui al secondo comma, decorrerà dal raggiungimento dell'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

Analogamente si procede nel caso di erede maggiorenne emancipato che non ha ancora raggiunto i limiti di età stabiliti dalla normativa vigente per la conduzione delle autopubbliche da piazza.

La licenza di esercizio taxi rientra nella disponibilità del Comune, qualora gli interessati non si siano avvalsi della facoltà di cui ai punti precedenti nei termini ed alle condizioni in essa specificati. Durante il decorso dei termini sopra indicati, è giustificata, ad ogni effetto, l'interruzione del servizio.

#### Art.12

#### **Figure giuridiche per l'esercizio dell'attività**

I titolari di licenza di esercizio per il servizio taxi, per la finalità di esercitare liberamente la propria attività, possono :

- Essere iscritti, nella qualità di impresa artigiana di trasporto, nell'Albo delle Imprese Artigiane previsto dall'art.5 della legge 08.08.1985, n.443 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative di servizi, operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione;
- Associarsi in consorzi tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge.

Nei casi di cui al comma precedente è consentito conferire la licenza agli organismi ivi previsti e rientrarne nella piena disponibilità in caso di recesso, decadenza o esclusione dagli stessi organismi, nei termini previsti dall'art.7, comma terzo, della legge n.21/92.

Le forme associative che non prevedono il conferimento sono disciplinate dalle norme del Codice Civile.

Entro trenta (30) giorni il titolare della licenza è tenuto a dare comunicazione, documentata al settore comunale competente, dell'avvenuta iscrizione all'Albo delle Imprese Artigiane ovvero presso organismi cooperativi di lavoro, così come delle relative cessazioni.

Gli organismi associativi di cui ai commi precedenti sono, altresì, tenuti a depositare presso il settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa l'elenco dei propri associati e a dare immediata comunicazione delle variazioni intervenute al riguardo.

#### Art.13

### **Divieto di titolarità di licenze in capo a persone giuridiche**

Ai sensi dell'art.8 della legge n.21/92 è vietata la titolarità di licenze taxi in capo a persone giuridiche.

#### Art.14

### **Cambio d'indirizzo**

Il titolare di licenza di esercizio ha l'obbligo di comunicare, entro il termine di giorni trenta (30), le variazioni d'indirizzo al settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa.

#### Art.15

### **Collaborazione familiare**

Il titolare di licenza di esercizio taxi può avvalersi, nell'esercizio del servizio, di collaboratori familiari, quali il coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo, conformemente a quanto previsto dall'art.230 bis del Codice Civile e successive modificazioni.

I collaboratori familiari, al fine dell'esercizio dell'attività, devono essere in possesso dei requisiti previsti dall'art.9, comma primo, lettere a), b), c), d), del presente regolamento.

Il titolare di licenza d'esercizio che intende avvalersi della collaborazione familiare deve presentare istanza al settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, allegando la documentazione dalla quale risulti che il collaboratore sia in possesso dei requisiti soggettivi richiesti.

L'esistenza di collaboratori familiari dovrà risultare su un apposito elenco, da allegare alla licenza di esercizio, e rilasciato dal settore competente.

In occasione della visita di controllo di cui all'art.19, il titolare dovrà autocertificare il permanere delle condizioni che legittimano la collaborazione. Il titolare è, altresì, tenuto a comunicare immediatamente le variazioni che al riguardo dovessero verificarsi nel corso dell'anno.

La mancanza di uno dei presupposti per la collaborazione familiare, precedentemente indicati, comporta la decadenza della licenza.

#### Art.16

### **Sostituzione alla guida**

I titolari di licenza per l'esercizio del servizio taxi possono essere sostituiti temporaneamente alla guida, da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti soggettivi prescritti dall'art.9 del presente regolamento, nelle seguenti circostanze:

- a) per motivi di salute, inabilità temporanea, gravidanza e puerperio;
- b) per chiamata alle armi o svolgimento servizi sostitutivi alla leva;
- c) per un periodo di ferie non superiore a trenta (30) giorni lavorativi annui;
- d) per sospensione o ritiro temporaneo della patente di guida;
- e) nel caso di incarichi sindacali o pubblici elettivi che comportino un impegno a tempo pieno.

Gli eredi minori del titolare di licenza per l'esercizio del servizio taxi, opportunamente assistiti secondo le forme previste dalla legge, possono farsi sostituire alla guida da persone iscritte nel ruolo di cui all'art.6 della legge n.21/92 ed in possesso dei requisiti prescritti dall'art.9 del presente regolamento, fino al raggiungimento della maggiore età. In tal caso, qualora raggiunta la maggiore età, manifestino l'intenzione d'intestarsi la licenza per esercitare direttamente l'attività, la sostituzione alla guida potrà protrarsi fino a che l'erede non abbia raggiunto l'età stabilita dalla normativa vigente per la conduzione delle auto pubbliche da piazza.

Il rapporto di lavoro con il sostituto alla guida è regolato con un contratto a tempo determinato, secondo la disciplina della legge 18.04.62, n.230. A tal fine, l'assunzione del sostituto alla guida è equiparata a quella per sostituire i lavoratori assenti per i quali sussista il diritto alla conservazione del posto, di cui alla lettera b) del comma secondo dell'art.1 della citata legge. Tale contratto deve essere stipulato sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori dello specifico settore o, in mancanza, sulla base del contratto collettivo nazionale dei lavoratori di categorie similari.

Il titolare della licenza taxi deve presentare la richiesta di sostituzione alla guida al settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, la richiesta deve contenere l'indicazione dei motivi della sostituzione tra quelli di cui al primo comma, la durata della sostituzione, il nominativo del sostituto, la dichiarazione concernente il possesso dei requisiti prescritti e l'osservanza della disciplina dei rapporti di sostituzione di cui, rispettivamente, al terzo ed all'ultimo comma del presente articolo. Il rapporto con il sostituto alla guida può essere regolato anche in base ad un contratto di gestione per un termine non superiore a mesi sei (6).

#### Art.17

### **Sospensione facoltativa del servizio taxi**

Il titolare della licenza di esercizio può chiedere la sospensione del servizio, senza avvalersi delle facoltà previste al precedente art.16, per un periodo di tempo complessivamente non superiore ad un (1) anno in un quinquennio. In casi particolari, da valutarsi di volta in volta, può essere concessa una proroga al suddetto termine di altri dodici (12) mesi, nell'arco dello stesso periodo.

Il Comune, per giustificati motivi ed ove non ostino esigenze attinenti alla regolarità del servizio taxi, sentita la Commissione consultiva comunale integrata di cui all'art.4, autorizza la sospensione richiesta.

La sospensione facoltativa ha inizio con il deposito della licenza di esercizio, dei distintivi di turno e delle targhe dei numeri civici relativi al taxi, presso il settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, da parte dell'interessato, ed ha termine, anche prima della scadenza dell'autorizzazione, qualora il titolare dichiari di voler riprendere il servizio, ritirando i contrassegni depositati.

Ai fini dell'osservanza delle disposizioni del presente articolo, l'U. O. Polizia Amministrativa terrà in apposito registro, le necessarie annotazioni, vistate dagli interessati, delle sospensioni autorizzate e dei relativi periodi di tempo fruiti da ciascun titolare di licenza di esercizio.

## **TITOLO III**

### **DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO**

#### Art.18

### **Inizio del servizio**

Il titolare della licenza taxi deve iniziare il servizio, a pena di decadenza del titolo, entro novanta (90) giorni dalla data di comunicazione dell'avvenuto rilascio della licenza o dell'avvenuto trasferimento della licenza.

Il termine indicato dal comma precedente è prorogabile, per comprovati e giustificati motivi, solo una volta e per un periodo valutato a discrezione della Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento.

L'inizio del servizio è subordinato:

- alla presentazione al settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, della documentazione comprovante l'osservanza di quanto disposto dall'art.7;
- alla dimostrazione di aver stipulato regolare polizza assicurativa per la responsabilità civile e contro rischi a persone, animali o cose trasportate, secondo le vigenti disposizioni di legge in materia;
- alla visita di controllo dell'autovettura adibita a servizio pubblico da piazza, se prescritta ai sensi del successivo art.19.

#### Art.19

### **Visite di controllo e modalità di esecuzione**

Il Comune può disporre, in qualsiasi periodo, visite di controllo delle autovetture da adibire al servizio taxi presso il settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, per l'accertamento della rispondenza dell'autopubblica alle caratteristiche stabilite dal regolamento speciale annesso al presente e dell'adempimento, da parte del titolare della licenza, di tutte le prescrizioni in materia. Le visite di controllo vengono effettuate dalla Commissione Tecnico Consultiva comunale.

E' ammessa la deroga alla data di convocazione per la visita per comprovati e documentati motivi. Possono accedere ai luoghi adibiti alla visita soltanto i titolari della licenza di esercizio e/o i conducenti delle autopubbliche da sottoporre alla visita stessa.

Ai titolari della licenza di esercizio è consentito farsi rappresentare, con delega scritta, da persone aventi i requisiti per la conduzione dei taxi.

Sulla licenza di esercizio delle autopubbliche ritenute idonee dalla Commissione di controllo verrà apposto un visto comprovante l'avvenuta visita.

Alle autopubbliche non ritenute idonee per riscontrati danni riparabili alla carrozzeria e/o alle parti interne, ovvero per non gravi inosservanze alle norme previste dal presente regolamento, potrà essere rilasciato un permesso provvisorio di circolazione, la cui durata viene stabilita, di volta in volta, dalla Commissione di controllo.

#### Art.20

### **Abbinamenti**

In caso di esito negativo della visita di controllo di cui all'articolo precedente e in tutte le ipotesi in cui l'autopubblica richieda un periodo di fermo, per cause non imputabili alla volontà del titolare, può essere consentito al titolare della licenza di esercizio di svolgere la propria attività abbinando la licenza ad altra autopubblica in turno diverso da quello nel quale questa viene abitualmente utilizzata.

L'abbinamento non può avere una durata superiore a trenta (30) giorni nel corso di un anno, salvo deroghe concesse per giustificati motivi, con provvedimento del Funzionario Responsabile del settore Polizia Municipale.

#### Art.21

### **Turni di servizio delle autopubbliche e dei conducenti**

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art.4, determina l'orario dei turni di servizio, in modo da garantire un'adeguata copertura per l'arco di sedici (16) ore.

I titolari di licenza di esercizio taxi sono responsabili dell'osservanza dei turni di servizio.

#### Art.22

### **Autovetture in circolazione**

Durante il servizio le autopubbliche devono essere sempre munite della licenza di esercizio e degli altri documenti di circolazione richiesti dalle norme vigenti e dal presente regolamento.

I conducenti delle autopubbliche in servizio devono sempre essere muniti dei documenti personali previsti per la conduzione del veicolo.

In caso di svolgimento del servizio da parte di persona diversa dal titolare, il servizio è svolto in nome e per conto dello stesso, ferma restando la responsabilità personale del conducente.

L'effettivo svolgimento del servizio deve essere rilevabile secondo le modalità stabilite dal Funzionario responsabile del settore Polizia Municipale, anche in relazione allo svolgimento del servizio nel sistema integrato aeroportuale lombardo.

#### Art.23

### **Stazionamento in turno di servizio**

La sosta delle autopubbliche in turno di servizio deve avvenire negli appositi posteggi ove istituiti e nel numero massimo consentito dalla segnaletica orizzontale tracciata a delimitazione degli stessi. L'istituzione dei posteggi è attuata mediante ordinanza ai sensi del Codice della Strada e previa acquisizione del parere della Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento. Allestimento e manutenzione sono a carico del Comune.

#### Art.24

### **Criteri per la definizione delle tariffe del servizio taxi**

Il Consiglio comunale determina le tariffe e le condizioni di trasporto, nel rispetto delle previsioni contenute nell'art.13 della legge n.21/92 e nell'art.2 della legge regione Lombardia n.20/95, oltre che nelle norme vigenti in materia.

Restano ferme le specifiche competenze in tema tariffario ai sensi della normativa, dei regolamenti e degli atti di settore assunti dalla Regione Lombardia per quanto concerne il servizio ricadente nel sistema integrato aeroportuale lombardo.

Le tariffe, le condizioni di trasporto e l'esistenza di ogni eventuale supplemento tariffario devono essere portati a conoscenza dell'utenza mediante avvisi chiaramente leggibili esposti, all'interno dell'autovettura, secondo le prescrizioni del regolamento speciale annesso al presente regolamento.

Per una corretta applicazione dell'art.13 della legge n.21/92 in tema di tariffe urbane ed extraurbane, si considerino urbani tutti i servizi effettuati entro i confini del territorio comunale di Cardano al Campo.

Il presente articolo è suscettibile di adattamento alle eventuali novità introdotte in materia di area urbana ed extraurbana, secondo gli sviluppi decisi dai Comuni del Consorzio Urbanistico Volontario (C.U.V.).

#### Art.25

### **Tassametro**

Le autopubbliche devono essere munite di tassametro, di tipo omologato, attraverso la sola lettura del quale sia deducibile il corrispettivo da pagare, complessivo dei supplementi dovuti.

Il tassametro è regolato secondo le tariffe stabilite ai sensi dell'articolo precedente e deve essere sigillato a cura del settore Polizia Municipale – U.O. Polizia Amministrativa. Gli interventi sul tassametro sono consentiti solo alla presenza di personale comunale preposto a tali incombenze. In alternativa è ammessa la dichiarazione rilasciata dall'officina specializzata che ha effettuato l'intervento sul tassametro. La dichiarazione, in originale, deve essere depositata, immediatamente dopo l'intervento, presso l'U. O. Polizia Municipale. In ogni caso, il titolare della licenza o, comunque, il soggetto conducente il veicolo, sono tenuti a dare immediata comunicazione, anche verbale o telefonica, della necessità d'intervenire sul tassametro.

Il titolare della licenza taxi e l'eventuale conducente sono responsabili in solido del tassametro, ferma restando la responsabilità in capo all'installatore per quanto riguarda la predisposizione e la programmazione per il funzionamento dell'apparecchio.

#### Art.26

### **Richieste di servizio. Obblighi e facoltà del conducente**

Le richieste di servizio taxi, da effettuarsi nel rispetto delle disposizioni di legge in tema di prelevamento dell'utente ovvero di inizio del servizio, comportano l'obbligatorietà della prestazione solo se hanno ad oggetto il territorio comunale.



Per quanto concerne gli obblighi del servizio nell'ambito del sistema integrato aeroportuale lombardo, restano ferme le specifiche direttive di settore fissate dagli Organi competenti ovvero disposte con specifici provvedimenti del Funzionario comunale.

Le richieste di servizio aventi destinazione oltre i limiti sopra indicati, non comportano l'obbligatorietà delle prestazioni. In caso di effettuazione del servizio, il conducente può richiedere, a titolo di anticipazione, un importo non superiore al 50% del costo presunto del servizio qualificato su base chilometrica.

L'acquisizione del servizio e conseguentemente l'inizio della corsa, da parte delle autopubbliche in turno, può avvenire mediante:

- richiesta diretta avanzata all'autopubblica in sosta di attesa presso gli appositi posteggi taxi;
- richiesta diretta all'autopubblica in transito, qualora nelle immediate vicinanze non esista un posteggio con autopubbliche in attesa;
- richiesta telefonica esclusivamente attraverso gli opportuni apparecchi installati presso i posteggi taxi o centrale radiotaxi, ovvero attraverso l'utilizzo di nuove tecnologie, sempre nel rispetto della peculiarità legislativa del servizio taxi.

I conducenti di autopubbliche da piazza hanno l'obbligo di aderire alla richiesta di trasporto da parte di qualsiasi persona, purché il numero dei richiedenti il servizio non sia superiore al massimo trasportabile indicato dalla carta di circolazione dell'autovettura.

L'utente del servizio ha la facoltà di chiedere la sosta di attesa dell'autopubblica fino a un massimo di sessanta (60) minuti, sempre che il veicolo possa sostare nella località richiesta in modo regolare. In tal caso, l'utente deve pagare subito il prezzo della corsa già effettuata e anticipare, a titolo di cauzione, una somma corrispondente alla tariffa stabilita per sessanta (60) minuti di fermata. Del deposito cauzionale dovrà essere rilasciata apposita ricevuta, firmata dal conducente, con l'indicazione del numero civico dell'autovettura, del giorno, dell'ora e del luogo in cui è stata richiesta l'attesa. Trascorso inutilmente predetto termine, l'autopubblica è da considerarsi libera e deve allontanarsi dal luogo dell'attesa per riprendere il normale servizio.

E' obbligatorio il trasporto, solo e sempre unitamente ai passeggeri, di valigie o colli non eccessivamente ingombranti, che devono, comunque, essere posti nell'apposito vano porta bagagli senza che l'autovettura si deteriori o insudici.

E' obbligatorio il trasporto dei cani per i non vedenti.

Il conducente ha facoltà di rifiutare le richieste di servizio avanzate :

- da persone in evidente stato di ebbrezza in conseguenza all'uso di bevande alcoliche o di sostanze psicotrope o stupefacenti;
- da minori non accompagnati da persona maggiorenne,
- da persone con animali di qualsiasi specie, escluso il caso di cui sopra;
- quando sussistano giustificati motivi di sicurezza.

Nei casi suindicati, il conducente è tenuto, a salvaguardia della corretta gestione del servizio, al fine di evitare contestazioni e, comunque, per ragioni di sicurezza in generale, a riferire il più presto possibile le situazioni più gravi o quelle in cui vi siano state delle contestazioni, fatta sempre salva la possibilità di ricorrere immediatamente ai servizi di pronto intervento della Polizia, al settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, ovvero al Comando o al personale di pronto intervento presente.

Il settore competente provvederà a registrare il fatto, rilasciando ricevuta attestatoria al denunciante ovvero inoltrando notizia di reato per i casi previsti dal Codice Penale o dalle leggi speciali come illeciti penali.

Quanto sopra è applicabile, nei limiti della competenza del settore, anche per fatti analoghi che accadano in sede di servizio aeroportuale.

#### Art.27

#### **Autopubbliche fuori servizio**

Le autopubbliche da piazza sono da considerarsi fuori servizio quando :

1. non siano in turno;
2. abbiano guasti all'autovettura ovvero il tassametro non funzioni o funzioni irregolarmente;

3. per malore del conducente; nei casi previsti dall'art.16, comma primo, qualora il titolare non si avvalga della sostituzione alla guida;
4. vengano ritirati, durante il turno, i documenti prescritti dalle disposizioni di legge o dal presente regolamento, indispensabili per l'espletamento del servizio.

Le autopubbliche fuori servizio devono esporre, in modo ben visibile, sul parabrezza un cartello con la scritta: "FUORI SERVIZIO".

Quando l'autopubblica è fuori servizio non può effettuare alcun tipo di corsa da chiunque venga richiesta.

Le autopubbliche fuori servizio possono essere adibite ad uso proprio.

Nel caso di rottura del tassametro a corsa iniziata, l'utente può chiedere di essere condotto, comunque, a destinazione ed in tale ipotesi il prezzo del servizio, dal momento in cui si verifica il guasto, viene determinato sulla base delle tariffe vigenti in relazione al percorso ancora da compiere.

In caso di contestazione, l'utente è tenuto a versare al conducente la somma richiesta a titolo di deposito, in attesa di decisioni che, al riguardo, verranno adottate dal Funzionario responsabile del settore Polizia Municipale.

Del deposito dovrà essere rilasciata apposita ricevuta riportante tutte le indicazioni necessarie per dirimere la controversia.

L'istanza di rimando di decisione della controversia al Funzionario potrà essere presentata da una o da entrambe le parti. Dovrà essere inoltrata, in carta libera, corredata da ogni documentazione utile, entro il trentesimo (30) giorno dalla data del fatto. Il Funzionario adotterà la decisione, tramite provvedimento esplicito notificato alle parti, nei trenta (30) giorni successivi dalla ricezione dell'istanza. I soggetti che avanzano l'istanza di rimando per la decisione della controversia, potranno chiedere contestualmente di essere sentiti personalmente con redazione di apposito verbale.

#### Art.28

### **Prezzo del servizio**

Il prezzo del servizio è quello indicato dal tassametro e comprende il costo della corsa e dei supplementi tariffari stabiliti dall'Amministrazione comunale.

L'utente non è tenuto a pagare il prezzo del servizio se il tassametro non sia stato messo regolarmente in funzione.

A richiesta del passeggero, il conducente deve rilasciare ricevuta firmata del prezzo della corsa con l'indicazione del numero civico dell'autovettura, della località d'inizio e di fine della corsa, del giorno e dell'ora in cui è terminata. Le caratteristiche dimensionali e grafiche della ricevuta possono essere determinate dal Comune.

In caso di contestazione, la somma richiesta dal conducente deve essere versata allo stesso a titolo di deposito, in attesa della decisione che, al riguardo, verrà adottata da parte del Funzionario responsabile del settore Polizia Municipale. Nel caso di contestazione si applicano le procedure di cui al precedente art.27, per addivenire alla definizione della controversia.

## **TITOLO IV**

### **NORME DI COMPORTAMENTO**

#### Art.29

### **Doveri dei conducenti in servizio**

I conducenti di autopubbliche in servizio hanno l'obbligo :

- di vestire decorosamente;
- di tenere in ogni circostanza un comportamento corretto nei confronti di chiunque;

- di essere provvisti di una guida aggiornata delle vie e delle piazze comprese nel territorio comunale;
- di osservare le norme di servizio emanate dal Funzionario responsabile del settore Polizia Municipale, le eventuali istruzioni impartite, in particolari occasioni dal personale di Polizia, nonché tutte le disposizioni di legge e regolamenti vigenti in materia.

#### Art.30

#### **Atti vietati ai conducenti**

Ai conducenti di autopubbliche in servizio è vietato :

1. ammettere sull'autovettura persone estranee a quelle che hanno richiesto il servizio, se non con il consenso di queste ultime. In tale ipotesi la corsa deve, comunque, considerarsi unica ai fini del pagamento, fatta salva la previsione di cui all'art.2;
2. tenere sull'autovettura persone, animali e cose che non abbiano attinenza con il servizio;
3. adibire l'autovettura alla vendita e all'esposizione di merce ed a qualsiasi altro uso diverso da quello da piazza, anche se a scopo di beneficenza;
4. interrompere la corsa, eccettuati i casi di forza maggiore, ovvero le previsioni di cui agli artt.26, comma nono, e 36 comma primo;
5. pretendere compensi oltre il prezzo segnato sul tassametro e gli eventuali supplementi dovuti.

#### Art.31

#### **Affiancamento**

In deroga alla previsione di cui al precedente art.10, è consentito al titolare della licenza, che ne ha chiesto il trasferimento ad altro soggetto, svolgere il servizio affiancato da quest'ultimo, per un periodo di giorni trenta (30) a decorrere dalla data di presentazione dell'istanza di trasferimento, sempre che ciò non limiti le richieste di servizio da parte dell'utenza.

Analogamente, della previsione di cui al comma precedente, possono avvalersi i collaboratori familiari, limitatamente ai trenta (30) giorni successivi alla richiesta d'inizio della collaborazione stessa.

L'affiancamento deve essere debitamente autorizzato a cura del settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa.

#### Art.32

#### **Obblighi dei conducenti all'inizio della corsa**

I conducenti di autopubbliche in servizio, all'inizio della corsa, devono :

- accertarsi dell'esatta destinazione dell'utente;
- azionare il tassametro ed assicurarsi che lo stesso funzioni regolarmente;
- aiutare le persone a salire e caricare i bagagli di cui è consentito il trasporto.

#### Art.33

#### **Obblighi del conducente durante la corsa**

I conducenti di autopubbliche in servizio, durante la corsa, devono :

- verificare che il tassametro funzioni regolarmente;
- effettuare il percorso più breve per recarsi al luogo indicato, salvo che l'utente non chieda di seguire un percorso diverso;
- far constatare all'utente, per le corse al di fuori del comune di Cardano al Campo, l'importo indicato dal tassametro al limite di applicazione di diverso regime tariffario;
- ultimare la corsa anche se, nel frattempo, è scaduto il turno di servizio.

#### Art.34

### **Obblighi dei conducenti al termine della corsa**

I conducenti di autopubbliche in servizio, al termine della corsa, devono :

- far prendere visione all'utente del prezzo della corsa specificando gli eventuali supplementi tariffari applicati;
- aiutare le persone a scendere ed a scaricare i bagagli;
- accertare che l'utente non abbia dimenticato o smarrito alcun oggetto all'interno dell'autovettura;
- azzerare il tassametro.

Nell'ipotesi che vengano rinvenuti oggetti che non sia possibile restituire immediatamente, i conducenti hanno l'obbligo di consegnarli al più presto al Comando Polizia Municipale ovvero, qualora rinvenuti durante i servizi aeroportuali, ai posti di Polizia aerea e, in ogni caso, al più vicino posto di Polizia.

#### Art.35

### **Doveri degli utenti del servizio**

Gli utenti del servizio devono sempre tenere un comportamento corretto nei confronti del conducente dell'autopubblica e, al termine della corsa, pagarne l'ammontare.

#### Art.36

### **Atti vietati agli utenti del servizio**

Agli utenti del servizio è vietato :

1. salire e scendere dal veicolo in movimento;
2. portare sul veicolo materiali infiammabili, acidi corrosivi, oggetti che presentino spigoli taglienti o appuntiti, o che, per qualsiasi ragione, possono risultare molesti, ingombranti o pericolosi;
3. aprire la portiera dell'autovettura verso la corsia di scorrimento;
4. insudiciare o danneggiare l'autovettura o le sue apparecchiature;
5. distribuire oggetti a scopo di pubblicità, distribuire o vendere oggetti anche a scopo di beneficenza;
6. fare schiamazzi o produrre rumori molesti;
7. distrarre o disturbare il conducente durante l'effettuazione del servizio;
8. fumare nelle autovetture.

L'inosservanza dei predetti divieti o dei doveri di cui all'art.35, dà diritto al conducente d'interrompere immediatamente la corsa, fermo restando l'obbligo per il passeggero di corrispondere la somma fino a quel momento indicata dal tassametro ed i supplementi dovuti.

## **TITOLO V**

### **SANZIONI**

#### ART.37

### **Ritiro dei contrassegni e della licenza d'esercizio**

Gli incaricati della sorveglianza devono ritirare la licenza di esercizio quando accertino che l'autopubblica è in circolazione :

1. con contrassegni di macchina e/o di turno contraffatti o alterati;

2. condotta, in servizio, da parte di persona non iscritta al ruolo provinciale dei conducenti dei veicoli adibiti ad autoservizi pubblici non di linea, ai sensi dell'art.9 della legge Regione Lombardia n.20/95, istituito presso la Camera di Commercio di Varese;
3. mancato aggiornamento del tassametro alle tariffe determinate dall'Amministrazione comunale e/o con i sigilli comunali apposti sul tassametro alterati o rimossi;
4. inottemperanza all'obbligo della visita di controllo, a seguito d'ingiunzione a presentarsi entro il termine definitivo assegnato;
5. inottemperanza all'assolvimento di provvedimenti disciplinari di sospensione della licenza d'esercizio, ovvero con la stessa licenza revocata o dichiarata decaduta;
6. sprovvista dei documenti di circolazione e/o di guida del conducente, in conseguenza a violazioni del Codice della Strada che comportino il ritiro immediato degli stessi.

Nei casi sopra previsti, oltre alla licenza di esercizio, devono essere ritirati anche i contrassegni di macchina e di turno. La licenza d'esercizio ed i contrassegni di cui sopra, dovranno essere restituiti al titolare della licenza, ai sensi dell'art.216 del decreto legislativo del 30.04.1992, n.285 e successive modificazioni ed integrazioni, dopo l'adempimento delle prescrizioni omesse, relativamente ad inadempienze del presente regolamento, ovvero al venire meno delle motivazioni che hanno determinato il ritiro della carta di circolazione e/o della patente di guida.

#### Art.38

#### **Ritiro cautelativo della licenza d'esercizio**

Il Comune può disporre il ritiro cautelativo della licenza d'esercizio nei seguenti casi :

1. alla presenza di documentati motivi che possano far ritenere che il titolare della licenza non sia nelle condizioni di idoneità psicofisiche previste dalla legge per condurre autovetture in servizio pubblico di piazza;
2. qualora il titolare della licenza sia sottoposto a provvedimenti penali restrittivi della libertà personale.

In presenza delle suddette circostanze, la licenza di esercizio ed i relativi contrassegni di macchina e di turno dovranno essere depositati presso il settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, ferma restando la possibilità al titolare della licenza di avvalersi della sostituzione alla guida, secondo le previsioni di cui all'art.16, oppure avvalersi dell'istituto della collaborazione familiare ai sensi dell'art.15 del presente regolamento.

Nella previsione indicata al punto 1, il settore di cui sopra provvederà ad informare gli Uffici e gli Enti competenti, ai sensi del vigente Codice della Strada.

#### Art.39

#### **Sospensione della licenza di esercizio**

Il Comune, previo parere della Commissione così come è previsto dall'art.4 del presente regolamento, può sospendere la licenza di esercizio per un periodo di tempo massimo di giorni novanta (90).

La durata della sospensione viene determinata in rapporto alla gravità commessa e alla recidiva. L'inottemperanza al provvedimento di sospensione entro il termine prefisso comporta l'instaurazione di ulteriore procedimento disciplinare nei confronti del titolare di licenza di esercizio.

#### Art.40

#### **Revoca della licenza di esercizio**

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento, revoca la licenza di esercizio nei confronti del titolare che incorre nelle previsioni di cui all'art.5, primo e secondo comma, della legge Regione Lombardia n.20/95.

Il Comune, sentita la Commissione sopra citata, può inoltre revocare la licenza di esercizio nei confronti del titolare che :

abbia riportato, nell'ultimo quinquennio, sanzioni che prevedono la sospensione della licenza di esercizio di durata complessiva superiore a giorni novanta (90), o, se per un periodo inferiore, dopo cinque (5) sospensioni per gravi violazioni,

1. abbia interrotto il servizio senza giustificati motivi per un periodo di centottanta (180) giorni, al di fuori dei casi disciplinati dall'art.16 del presente regolamento;
2. abbia manomesso il tassametro al fine di alterarne il funzionamento.

#### Art.41

### **Decadenza dalla licenza di esercizio**

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art.4 del presente regolamento, dichiara la decadenza della licenza d'esercizio nei seguenti casi :

1. perdita dei requisiti di cui all'art.9, comma unico, lettere b), c), d);
2. gestione della licenza al di fuori delle forme previste dal presente regolamento;
3. mancato inizio del servizio nel termine di giorni novanta (90) stabilito dall'art.18, oppure ripresa del servizio oltre i periodi stabiliti dall'art.17.

#### Art.42

### **Procedura ed effetti della revoca e della decadenza della licenza d'esercizio**

I provvedimenti di revoca, o di dichiarazione di decadenza della licenza d'esercizio devono essere preceduti da una diffida, notificata all'interessato, a regolarizzare la propria posizione nei confronti delle norme regolamentari, ovvero ad astenersi dal persistere nella violazione delle norme stesse. La licenza comunale di esercizio dichiarata revocata o decaduta è inefficace a tutti gli effetti dalla data di notificazione del relativo provvedimento.

#### Art.43

### **Rimando ad ulteriori previsioni sanzionatorie del Regolamento di Polizia Amministrativa. Rinvio alle norme penali**

Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento in materia di sanzioni, si rimanda alle previsioni sanzionatorie che potranno essere inserite nel regolamento di Polizia Amministrativa, quale provvedimento di normazione generale delle attività demandate al controllo comunale ai sensi del decreto Presidente della Repubblica n.616/77e del decreto legislativo n.112/98.

Per quanto, nell'ambito di accertamento delle violazioni di cui al presente regolamento, venga a costituire reato, si rinvia alle previsioni sanzionatorie stabilite dal Codice Penale e dalle leggi speciali.

## **TITOLO VI**

### **DISPOSIZIONI TRANSITORIE**

#### Art.44

### **Adeguamento apparecchi tassametrici**

In fase di prima applicazione delle previsioni contenute nell'art.24 del presente regolamento, limitatamente ai tempi per l'adeguamento tecnico degli apparecchi tassametrici, alla nuova tariffa, la stessa dovrà essere portata a conoscenza degli utenti mediante avvisi chiaramente leggibili posti all'interno dell'autovettura. Nella fattispecie, è fatto obbligo al conducente di rilasciare una ricevuta recante l'importo complessivo della corsa, debitamente compilata e sottoscritta.

Art.45

**Validità delle graduatorie dei concorsi per l'assegnazione delle licenze**

Le graduatorie dei concorsi per l'assegnazione di licenze di esercizio saranno valide fino all'esaurimento delle stesse, con assegnazione a coloro i quali siano risultati idonei, per il numero delle licenze che rientrano nella disponibilità del Comune .

**TITOLO VII**

**DISPOSIZIONI FINALI**

Art.46

**Espletamento dei servizi pubblici complementari ed integrativi di linea**

In deroga alle previsioni contenute nel presente regolamento, lo svolgimento delle attività previste all'art.14, comma quarto e quinto, del decreto legislativo n.422/97, non comporta il venire meno delle condizioni per la titolarità della licenza di esercizio taxi.

Art.47

**Perentorietà dei termini**

Tutti i termini indicati nel presente regolamento sono stabiliti a pena di decadenza.

## **REGOLAMENTO SPECIALE CARATTERISTICHE DELLE AUTOVETTURE DA PIAZZA – TAXI**

Il presente regolamento speciale stabilisce le caratteristiche funzionali e di decoro delle vetture adibite al servizio taxi, secondo le norme del Codice della Strada, del relativo regolamento di esecuzione ed attuazione, nonché ogni riferimento all'art.12 della legge n.21/15.

### Art.1

#### **Caratteristiche generali delle autopubbliche**

Le autovetture da destinarsi al servizio pubblico da piazza, giudicate idonee da parte dell'Ispettorato Generale M.C.T.C. o altro Ufficio competente in materia, devono avere almeno cinque posti, compreso quello del conducente e devono essere munite di adeguato vano porta bagagli.

### Art.2

#### **Caratteristiche esterne**

- Colorazione

La carrozzeria deve essere del colore previsto dalle disposizioni di legge, vigenti in materia.

- Segnale luminoso "taxi"

Il segnale luminoso taxi deve essere collocato sul tetto della vettura e deve essere del tipo e delle dimensioni previste dalle vigenti disposizioni di legge.

Il segnale luminoso deve essere mantenuto in perfetto stato di manutenzione ed efficienza.

- Accessori

Le parti accessorie della carrozzeria, quali paraurti, maniglie, copriruote, ghiera dei proiettori, cornici dei vetri devono essere sempre in perfetto stato di manutenzione e conformi al prototipo originale dell'autovettura, omologato secondo le prescrizioni delle leggi vigenti.

### Art.3

#### **Caratteristiche interne**

- Tappeti

Il pianale deve essere ricoperto da tappeti asportabili in gomma o materiale sintetico, impermeabile e lavabile.

- Maniglie di sostegno

Ai due lati del sedile posteriore devono essere applicate apposite maniglie di sostegno per i passeggeri.

### Art.4

#### **Targhe del numero civico**

Ad ogni autovettura devono essere apposte due targhe calamitate, riportanti il numero civico, fornite dal Comune a spese del titolare della licenza.

Le targhe devono essere collocate nei punti e secondo le modalità stabilite con apposito provvedimento adottato dal Funzionario responsabile del settore Polizia Municipale.

Le targhe devono essere sempre mantenute in stato di perfetta visibilità e leggibilità.

### Art.5

#### **Tariffe e avvertenze**

Lo stampato contenente la tariffa e le avvertenze per gli utenti del servizio è fornito dal Comune a spese del titolare della licenza.

Lo stesso deve essere posto nell'autovettura in modo visibile e facilmente consultabile dall'utenza.



Art.6  
**Tassametro**

Il tassametro deve essere collocato all'interno dell'autovettura, tenuto conto delle caratteristiche interne del veicolo, ma sempre posizionato in modo da poter essere ben visibile dagli utenti.

Art.7  
**Pubblicità**

La pubblicità non luminosa per conto di terzi è consentita sui veicoli adibiti al servizio taxi unicamente se effettuata mediante scritte con caratteri alfanumerici, abbinati a marchi e simboli, ed alle seguenti ulteriori condizioni:

- A) Che sia realizzata con pannello rettangolare piano bifacciale, saldamente ancorato al di sopra dell'abitacolo del veicolo e posto in posizione parallela al senso di marcia. Il pannello deve avere le dimensioni esterne di 75x35 cm e la pubblicità non deve essere realizzata con messaggi variabili;
- B) Che sia realizzata tramite l'applicazione, sul lunotto posteriore del veicolo, di pellicola della misura di 100x12 cm;
- C) Che sia realizzata tramite l'applicazione di pellicola sulle superfici del veicolo ad esclusione di quelle vetrate.

Le esposizioni pubblicitarie di cui alle lettere A) e C) sono alternative fra di loro. I veicoli adibiti al servizio taxi sui quali sono esposti i messaggi pubblicitari di cui al capo A) non possono circolare sulle autostrade.

Per le autovetture munite di radiotaxi è consentita l'applicazione, secondo le indicazioni di legge, di distintivi conformi ai modelli approvati dal Funzionario responsabile del settore Polizia Municipale e depositate presso l'U. O. Polizia Amministrativa comunale.

Art.8  
**Contrassegni del turno di servizio**

Nell'espletamento del servizio, ogni autovettura deve essere munita di due contrassegni del turno. I contrassegni devono essere collocati nel seguente modo :

- Quello di maggiori dimensioni – cm.15x15 – in alto a destra sul lunotto posteriore secondo la direzione di marcia;
- Quello di minori dimensioni – cm.10x10 – in alto ed in mezzo sul parabrezza anteriore.

I contrassegni del turno di servizio sono forniti dal Comune.

Il Comune, sentita la Commissione di cui all'art.4 del Regolamento, può individuare altre forme per l'indicazione del turno di servizio delle autopubbliche.

Le autovetture autorizzate al servizio aeroportuale devono essere munite dell'apposito contrassegno, così come stabilito dalle disposizioni della Regione Lombardia e distribuito a cura del Comune.

Art.9  
**Sigilli di garanzia**

All'impianto tassametrico vengono applicati, a cura del settore Polizia Municipale – U. O. Polizia Amministrativa, ed a spese del titolare della licenza, appositi sigilli di garanzia, nel numero e nella posizione stabilita, con specifico provvedimento del Funzionario responsabile del settore.

Art.10  
**Sanzioni**

L'inosservanza delle prescrizioni del presente regolamento speciale comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalle vigenti norme di legge e di quelle disciplinari, ai sensi del regolamento per il servizio pubblico delle autovetture da piazza.

Art.11  
**Norme transitorie**

In deroga alle previsioni di cui agli artt.1 e 2, comma primo lettera a), del presente regolamento speciale, può essere autorizzato l'utilizzo per il servizio di quegli autoveicoli già destinati a tale uso, aventi caratteristiche difformi da quelle prescritte, esclusivamente in capo al soggetto titolare della corrispondente licenza, all'entrata in vigore della presente normativa e sino alla sostituzione dello stesso veicolo.

TITOLO I .....	1
<b>NORME GENERALI</b> .....	1
TITOLO II .....	3
<b>MODALITA' D'ESERCIZIO</b> .....	3
TITOLO III .....	6
<b>DISCIPLINA E ORGANIZZAZIONE DEL SERVIZIO</b> .....	6
TITOLO IV .....	10
<b>NORME DI COMPORTAMENTO</b> .....	10
TITOLO V .....	12
<b>SANZIONI</b> .....	12
TITOLO VI .....	14
<b>DISPOSIZIONI TRANSITORIE</b> .....	14
TITOLO VII .....	15
<b>DISPOSIZIONI FINALI</b> .....	15